DISPOSIZIONI URGENTI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 2

Modifiche all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Chiunque assume il comando o la condotta di unita' da diporto con abilitazione la cui validita' sia scaduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni.".

Versione in vigore dal 26 luglio 1995, non più in vigore dal 24 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la nautica da diporto
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-nautica-da-diporto/art-2-modifiche-all-articolo-29-della-legge-11-febbraio-1971-n-50-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it